

Codice A1816A

D.D. 23 maggio 2019, n. 1813

**R.D. 523/1904 - P.I. 6219 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento con ponte canale per tubazione acquedotto sul fiume Stura di Demonte nel Comune di Sambuco (CN). Richiedente: Comune di Sambuco.**

In data 19/02/2019 il Comune di Sambuco con sede in Sambuco, Via Umberto I n. 46, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per un ponte-canale, contenente una tubazione dell'acquedotto, sul fiume Stura di Demonte nel Comune di Sambuco (presso i lotti censiti al C.T. Fog. 13 nn. 517 e 515) costituito da:

– ponte in cls. armato di luce netta di m 17,80 (oltre alle due spalle di m 2,90 e 2,80 realizzate entro i cigli di sponda) e larghezza di m 1,00. La superficie demaniale occupata è pari a mq 23,50.

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua fiume Stura di Demonte, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati di rilievo redatti dall'Ing. Marco Spada in base ai quali vengono descritte le opere da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Il Comune di Sambuco, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 29/10/2018, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto San Giovanni di cui l'attraversamento in oggetto fa parte integrante.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che il ponte-canale è esistente, che ha una luce superiore a m 6,00 (pari a m 17,80) e che la portata di piena valutata con tempi di ritorno di 100 anni risulta smaltita entro la sezione di attraversamento si può procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria; non essendo garantito il franco di sicurezza previsto dalla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Compatibilità idraulica infrastrutture), dovranno essere assunti i seguenti adempimenti a carico del concessionario:

- programmazione e messa in atto di misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale del ponte-canale e del tratto di corso d'acqua interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso).

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali il mantenimento del ponte in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte con l'osservanza delle prescrizioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e s.m.i. e n. 12/2004 (Capo I) e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria ed ai soli fini idraulici, il Comune di Sambuco a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il ponte-canale è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore. Gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del concessionario;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento viene inoltre trasmesso al Comune di Sambuco, competente per le funzioni di Protezione Civile ai sensi della L. 225/1992, per l'inserimento dell'opera nei Piani di Protezione Civile Comunale.

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Arch. Diego Dalmaso